

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

**ORIGINALE****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**Adunanza di 1<sup>a</sup> Convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO: AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' SIV S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" SITA A MALONNO IN PIAZZA MUNICIPIO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026.**

L'anno duemilaventuno (2021) addì QUINDICI (15) del mese di OTTOBRE (10) alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	P	
5	LORENZI DANIELA	P	
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	P	
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
TOTALI		<b>9</b>	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Supplente a scavalco GREGORINI dott. FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI.

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 6 (SEI) all'ordine del giorno.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' SIV S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA CASA DELL'ACQUA SITA A MALONNO IN PIAZZA MUNICIPIO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026.**

Illustra il Sindaco l'opportunità di affidare a S.I.V. srl il servizio in oggetto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- il servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso la struttura comunale casa dell'Acqua sita in Piazza Municipio in Malonno, è gestito dal Comune in parte a mezzo di ditta appaltatrice con contratto fino al 31.12.2021 ed in parte con proprio personale per gli aspetti amministrativi;
- con Delibera ANAC n. 532 del 17 giugno 2020 la società Servizi idrici Valle Camonica, risulta iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Comune di Malonno, per gli affidamenti all'organismo in house Servizi idrici Valle Camonica s.r.l.
- ai sensi dello Statuto societario, la società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. ha per oggetto sociale anche lo svolgimento dei servizi pubblici locali e servizi strumentali nell'interesse dei soci;
- il Comune di Malonno ha preso atto della disponibilità della società SIV srl ad assumere, in house providing, la gestione del servizio di distribuzione di acqua potabile presso la struttura comunale casa dell'Acqua che può essere ricompreso tra i servizi pubblici locali;
- l'Amministrazione Comunale ha preso atto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, c.d. "in house", accertati da ANAC con la deliberazione nr. 718/2019 ed ha demandato ai competenti uffici comunali di verificare la convenienza economica e il livello qualitativo della proposta presentata dalla predetta società redigendo apposita relazione secondo quanto previsto dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;

TENUTO CONTO della relazione datata 7 ottobre 2021, predisposta dal responsabile del competente servizio ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che qui deve intendersi integralmente richiamata, con cui è stata accertata analiticamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per l'affidamento diretto della gestione in concessione del servizio predetto, nonché si sono ritenuti sussistenti adeguati motivi, ivi indicati ed illustrati, di carattere economico e di qualità del servizio che giustificano e sorreggono tale scelta;

RITENUTO pertanto che:

- la forma di affidamento dei servizi predetti più consona alle esigenze dell'Amministrazione sia quella che consiste nell'affidamento diretto del servizio predetto alla società Servizi idrici Valle Camonica s.r.l. stante la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina europea in tema, nonché la maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio raggiungibile attraverso tale scelta organizzativa, per effetto della quale si possono anche liberare risorse interne all'Amministrazione comunale da destinare ad altri servizi istituzionali, stante anche la perdurante e cronica carenza di risorse umane e strumentali;
- inoltre, la forma di affidamento prescelta consente all'Amministrazione comunale, , lascia intatto il diritto-dovere, da parte della medesima Amministrazione, di effettuare controlli affinché la



gestione dei servizi pubblici affidati sia effettuata in conformità alla normativa vigente e con adeguata soddisfazione da parte degli utenti; in particolare, da tale punto di vista, la possibilità di effettuare sulla società affidataria un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi consente all'Amministrazione comunale di orientare le modalità di erogazione dei servizi in maniera senz'altro maggiormente incisiva rispetto a quanto sarebbe possibile in caso di affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti privati terzi;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento in via diretta consente di conseguire importanti benefici sia a livello di spesa che di salvaguardia dell'ambiente, mantenendo il pieno controllo sull'attività dell'affidatario e non impegnando il personale comunale in tali incombenze, rispetto alle quali, peraltro, difettano adeguate professionalità;
- i rapporti con la società Servizi idrici Valle Camonica risultano adeguatamente regolamentati nello schema di contratto di servizio proposto dall'organismo in house;
- la natura e le modalità degli interventi proposti, così come inquadrati nel contratto di servizio, presentati dall'organismo in house e approvati in questa sede, risultano coerenti con le intenzioni dell'Amministrazione comunale,

TENUTO inoltre conto che:

- la proposta della società Servizi idrici Valle Camonica, prevede l'esecuzione del servizio per un importo stimato di euro 13.000,00 oltre IVA in cinque anni, oltre alle eventuali spese di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie durante la gestione;
- i suddetti corrispettivi, risultano mediamente inferiori a quelli risultanti dai contratti di gestione delle cassette dell'Acqua in Provincia di Brescia;

ACCERTATO che:

- l'avvenuta iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società od organismi in house consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso la struttura comunale casa dell'Acqua sita in Piazza Municipio in Malonno ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D.Lgs. nr. 50/2016;

VISTI:

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE, nonché la giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di affidamento "in house providing";
- lo statuto della società Valle Camonica Servizi S.r.l.
- l'art. 42 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

VISTI lo schema di contratto di servizio, proposto dalla società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.;

RICONOSCIUTA la rispondenza degli stessi alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione resa ai sensi dell'art. 34, comma 20, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione con modificazione del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;
- 2) di approvare la bozza di Contratto di Servizio che regolerà i rapporti tra Comune e Siv s.r.l., autorizzando il Sindaco in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune alla sottoscrizione dello stesso;
- 3) di affidare per anni 6 (sei), con decorrenza dallo 01.01.2022, alla società partecipata Servizi idrici di Valle Camonica la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso la casetta dell'acqua di proprietà comunale sita in Piazza Municipio;
- 4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 T.U. 267/2000 con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI MALONNO

## Provincia di Brescia

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.**

Il sottoscritto Onofrio Dr. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

**AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' SIV S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" SITA A MALONNO IN PIAZZA MUNICIPIO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 14.10.2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

(Caforio Dr. Onofrio)

# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

*PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.*

Il sottoscritto Mariotti Giordano, Responsabile dell'Area Tecnica, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' SIV S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" SITA A MALONNO IN PIAZZA MUNICIPIO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 14/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Mariotti geom. Giordano





**COMUNE DI MALONNO**  
Provincia di Brescia

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei  
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta  
relativa al servizio di distribuzione dell'acqua potabile  
presso il punto acqua di proprietà comunale sito in Piazza  
Municipio  
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

Oggetto dell'affidamento	<i>SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE PRESSO STRUTTURA COMUNALE CASETTA DELL'ACQUA</i>
Ente affidante	COMUNE DI MALONNO
Tipo di affidamento	IN HOUSE PROVIDING
Modalità di affidamento	DIRETTA
Durata del contratto	ANNI SEI (1.1.2022—31.12.2026)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	NUOVO AFFIDAMENTO
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	TERRITORIO DEL COMUNE DI MALONNO

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	GIORDANO MARIOTTI
Ente di riferimento	COMUNE DI MALONNO
Area/servizio	AREA TECNICA
Telefono	0364 635576
Email	giordano.mariotti@comune.malonno.bs.it
Data di redazione	25/11/2021



## SEZIONE A

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è contenuta nell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”.*

Numerosi gli interventi del legislatore in materia, che negli anni hanno reso la normativa specifica in materia frammentaria e complessa.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 *bis* del d.l. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, con conseguente caducazione del relativo regolamento approvato con d.P.R. 7 settembre 2011 n. 168, il legislatore ha disposto una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148. La norma è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto la stessa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 *bis* citato, abrogato mediante referendum popolare. Si legge tra le motivazioni della decisione che, una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4, era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società in house, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare. In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 commi da 20 a 27 d.l. 179/2012 convertito con l. 221/2012, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione in house dei servizi pubblici locali.

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

#### ***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sottolinea l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale.

I servizi pubblici locali sono quei servizi di interesse generale volti a soddisfare i bisogni di una comunità, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, proprio perché considerate di interesse generale delle autorità pubbliche. Sotto questa voce sin ritrovano sia attività di servizio non economico, che attività di servizio cosiddette di interesse economico generale.

L'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 definisce "Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscano *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

In sostanza, requisito essenziale della nozione di "Servizio Pubblico Locale" è che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un determinato servizio.

Il "Servizio" deve qualificarsi come "pubblico" quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della Pubblica Amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell'utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell'utenza è l'elemento essenziale che differenzia il "Servizio Pubblico" da ogni altra attività imprenditoriale.



La qualificazione di servizio pubblico da parte dell'Ente locale, fa sì che chi gestisce quel servizio debba rispettare le regole di pubblica utilità, con obblighi di pubblico servizio.

Colui che gestisce per il pubblico, deve rispettare gli obblighi di pubblico servizio, con la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quello di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento delle attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità (cfr: Consiglio di Stato sez. V, 12/10/2004 n. 6574).

Può definirsi "Servizio di interesse generale", l'attività economica di produzione di beni e servizi, diretta ai cittadini, assoggettata a obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale, con corrispettivo o meno. Pertanto la nozione di Servizio Pubblico Locale, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione Europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale (Sentenza n. 272/2004 della Corte di Giustizia UE);

Esistono due categorie di SPL:

- CON RILEVANZA ECONOMICA:

- SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Diverso è il concetto di "Servizio strumentale" che si configura come l'attività di produzione di beni e servizi senza assoggettamento a obbligo di pubblico servizio, rivolta all'Amministrazione e non ai cittadini.

Il servizio di distribuzione di acqua potabile presso punti acqua di proprietà comunale, alla luce delle considerazioni suesposte è da considerarsi un servizio pubblico locale, in quanto dell'erogazione dello stesso beneficia direttamente ed esclusivamente la collettività senza alcuna intermediazione dell'ente locale nello svolgimento del processo produttivo.

## ***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale, assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire

un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. L'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*. La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7/03/2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale": 1) si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza; 2) si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale. Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità. La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve



ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi. Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo. Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni: 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro; 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale è opportuno evidenziare che l'ente locale competente, atteso il superiore interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, riconosciuti a livello costituzionale, non può esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico, volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

## SEZIONE C

### MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

La società **in house providing** è istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di Giustizia ha sancito l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici, per tutte quelle ipotesi in cui si configura una forma di delegazione inter organica tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi. Con la sentenza *Brixen Parking*, è stato poi precisato che la presenza di un socio privato nella compagine è incompatibile con il requisito del controllo analogo, stante il rischio di interferenze tra le finalità lucrativo-privatistiche perseguite dal socio privato e le finalità pubblicistiche perseguite dalla società in house. Ancora, con la sentenza *Cabotermo*, la Corte di giustizia ha esplicitato che il controllo analogo non può risolversi nei soli poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, ma richiede prerogative speciali in termini di diritti di voto o di poteri di controllo, atte a ridurre i margini di gestione ordinaria e straordinaria normalmente attribuiti al consiglio di amministrazione. In base alle sentenze *Coditel*, *Brabant* ed *Econord*, il controllo analogo può essere esercitato anche da più autorità pubbliche, tutte partecipanti alla società affidataria, a condizione che ciò avvenga in forma congiunta e non attraverso l'esercizio del potere da parte della sola autorità che detiene la partecipazione di maggioranza nel capitale (c.d. controllo "congiunto", "frazionato", o "pluripartecipato").

I principi suddetti, in materia di affidamento, ripetutamente ribaditi in sede europea, sono stati ripresi dalla nostra giurisprudenza interna, sia costituzionale che amministrativa, e rimasti inalterati fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici che, in materia di *in house providing*, ha recepito l'art. 12, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2014/24/UE.

Si è in particolare rilevato come l'affidamento diretto *in house* - lungi dal configurarsi quale ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali - rappresenta di fatto una delle (tre) normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

Le caratteristiche dell'*in house providing* possono così essere riassunte: 1. il capitale sociale della società in house deve essere interamente pubblico; 2. l'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; 3. la società *in house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano. Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'ente affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente,



attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Il fenomeno della società *in house* rientra nella più vasta disciplina delle c.d. "imprese pubbliche", che così sono definite dall'art. 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo codice dei contratti pubblici"): "*imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa*". Ancora, si fa riferimento a tale modalità operativa nell'ambito dell'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ed agli artt. 192 e 193 del Codice.

Da ultimo, occorre fare riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) il quale classifica le imprese pubbliche aventi forma societaria in:

*m)* «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

*n)* «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

*o)* «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

*p)* «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche».

Il testo unico opera ulteriori riferimenti all'*in house* nell'ambito dell'art. 4, comma 4 e 16.

Secondo le linee interpretative dell'Anac sono ricompresi tra gli organismi *in house* anche soggetti giuridici diversi dalle società di capitali anche se il codice degli appalti (Dlgs. nr. 50/2016) all'articolo 192 si riferisce solo alle società.

La società Servizi Idrici Valle Camonica rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, posto che Anac con deliberazione del Consiglio nr. 532 del 17.06.2020 ha iscritto la società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento *in house*, di cui

all'articolo 192, comma 1 del D.lgs. nr. 50/2016 della Comunità Montana e degli altri enti consorziati tra i quali il Comune di Malonno per gli affidamenti all'organismo in house Consorzio Forestale e Minerario DELLA Valle Allione accertando:

- la sussistenza del requisito soggettivo della totale partecipazione pubblica alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 dello statuto dell'organismo in house, in base al quale possono fare parte del Consorzio solo "enti pubblici, singoli o associati,
- la presenza del requisito oggettivo dell'attività prevalente, atteso che, per quanto in atti, oltre l'80% dell'attività dell'organismo di cui trattasi viene svolta nei confronti dei consorziati come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. nr. 50/2016;
- il rispetto del requisito strutturale del controllo analogo congiunto di cui all'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. nr. 50/2016 nonché dal punto 6.3. delle linee guida n.7 di cui alla determinazione ANAC nr. 951 del 20.09.2017, stante la previsione degli articoli 17, 18, 19 e 20 del nuovo statuto approvato dall'Assemblea del Consorzio Forestale in data 25/01/2019 per cui la Comunità Montana Valle Camonica insieme agli altri consorziati tra i quali vi è il Comune di Malonno, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.
- l'avvenuta iscrizione consente al Comune di Malonno di effettuare l'affidamento in house del servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso la struttura comunale denominata Casetta dell'Acqua ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 192 del D.Lgs. nr. 50/2016;

Il Comune di MALONNO, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio inibizione gelo e sgombero neve, mediante affidamento diretto a ORGANISMO in house, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso struttura comunale dedicata costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini. Da ciò discende, inoltre, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio di cui sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a



quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi efficaci sulla qualità dell'acqua erogata , avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica,.

Scopo primario dell'affidamento del servizio, infatti, è conseguire il miglioramento della qualità dell'acqua erogata all'utenza: lo scopo secondario di interesse pubblico consiste nel conseguire risparmio sull'utilizzo delle bottiglie di plastica con conseguente riduzione della produzione di rifiuti e di CO2, con un impatto ambientale favorevole .

Ciò posto, sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per cui l'affidamento *in house* risulta modalità di gestione del servizio ottimale ed in grado di garantire i principi sopra esplicitati.

Per quanto riguarda il servizio in questione, infatti, la società SIV srl garantirà il servizio con continuità, in conformità con i principi sopra enunciati e nel rispetto di tutte le condizioni stabilite nel contratto di servizio. Non dovranno aversi interruzioni di servizio o riduzioni anche qualitative delle prestazioni se non dovute a comprovate cause di forza maggiore riconosciute dal Comune.

Anche in questa ipotesi la società Servizi idrici Valle Camonica dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la corretta erogazione del servizio, a ridurre il disagio che ne deriva.

## SEZIONE D

### MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Premesso che:

- La proposta effettuata dalla società prevede un canone annuo a carico del Comune pari ad euro 2.600,00 (IVA esclusa) oltre agli interventi di manutenzione straordinaria da quantificare con appositi preventivi come previsto nel contratto di servizio;

Si rende pertanto necessario verificare e motivare analiticamente se la proposta ricevuta sia economicamente migliore di altre a disposizione dell'Ente, con particolare riferimento, stante le normative in vigore, alle eventuali convenzioni Consip in vigore che fissano, ai sensi della normativa vigente, limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche che non possono essere derogati.

Nel settore non sono in vigore al momento convenzioni consip per il servizio in argomento. Pertanto occorre riferirsi ai prezzari vigenti. Rispetto ai canoni di gestione dei punti acqua Provincia di Brescia si evidenziano i costi previsti per il servizio in house comparabili con quelli delle Province:

servizio distribuzione punti acqua	Punti acqua Provincia di BS	Comune in house
<b>canone di gestione (media)</b>	<b>€. 4.000,00</b>	<b>€. 2.600,00</b>

Come si evince il prezzo proposto dalla Società SIV s.r.l. è piu' vantaggioso rispetto ai canoni medi vigenti in Provincia di Brescia per l'erogazione del servizio.

## SEZIONE E

### CONCLUSIONI

In considerazione di tutto quanto sopra, la presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, consente di ravvisare i requisiti per l'affidamento in house alla società Servizi Idrici Valle Camonica del servizio di distribuzione acqua potabile presso la struttura comunale denominata Casetta dell'Acqua, e dimostra altresì l'economicità e l'affidabilità dell'affidamento stesso.

La presente Relazione, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, viene trasmessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, come prescritto dall'art. 13, comma 25-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9.

MALONNO 07/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Giordano Mariotti)



Rep \_\_\_\_\_ caso d'uso

COMUNE DI MALONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL  
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE DEL PUNTO  
ACQUA SITO IN MALONNO PIAZZA MUNICIPIO PER IL PERIODO**

**01.01.2022 – 31.12.2026**

**SCRITTURA PRIVATA IN FORMATO ELETTRONICO**

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
Malonno (BS), e nella Residenza Comunale, ubicata in Piazza Municipio n.  
7,

**tra**

Il Comune di MALONNO (di seguito denominato "COMUNE") con sede  
in ....., C. F. e P.IVA. n ... rappresentato dal ...Dott.... firma digitale  
intestata a \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_  
valida sino al \_\_\_\_\_ e non revocata e agli effetti del presente atto  
domiciliato presso la sede comunale

**e**

La Società SIV srl con sede in DARFO BOARIO TERME (BS), Via  
M.Rigamonti 65 C. F e P.IVA n. \_\_\_\_\_ in persona del suo legale  
rappresentante ..... nato a ..... (BS) il .....  
codice fiscale ..... firma digitale intestata a  
\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ valida sino  
al \_\_\_\_\_ e non revocata iscritta al Registro Imprese di Brescia al  
nr. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il Comune e' proprietario di un Punto per l'erogazione dell'acqua (Cassetta dell'Acqua) installato a Malonno, in Piazza Municipio, che viene gestito dal Comune, poiché non e' ricompreso nel perimetro gestionale del servizio idrico integrato affidato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia alla società Acque Bresciane s.r.l.;

- Il Comune di Malonno, con Delibera di Consiglio Comunale n° ha stabilito di affidare in house alla società Servizi idrici Valle Camonica Srl il servizio di distribuzione dell'acqua potabile presso il **Punto Acqua sito in Piazza Municipio mediante la manutenzione e gestione tecnica dello stesso** alle condizioni previste dal presente contratto;

- Servizi idrici Valle Camonica S.r.l. è stata regolarmente iscritta, possedendone i requisiti necessari, in data 17/06/2020, nell'apposito elenco degli organismi in house che operano mediante affidamenti diretti, tenuto dall'autorità nazionale anticorruzione, giusta delibera ANAC nr. 532 del 17.06.2020;

- Servizi idrici Valle Camonica Srl offre piena garanzia di procedere alla esatta esecuzione del servizio in considerazione dell'esperienza acquisita nel settore e dell'organizzazione di cui dispone, considerato altresì le condizioni economiche offerte in linea con il mercato di riferimento;

- Servizi idrici Valle Camonica Srl è in possesso di idonea polizza aziendale di "Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai" (RCT-RCO) a copertura dei servizi e prestazioni oggetto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, la narrativa fa parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 FINALITA' DEL CONTRATTO**



Il presente contratto, regola i rapporti tra il Comune e la Società, relativamente al servizio di distribuzione dell'acqua potabile del Punto Acqua di proprietà comunale sito in Malonno Piazza Municipio, attraverso la conduzione, la manutenzione e gestione tecnica ed amministrativa dello stesso così come descritto negli articoli seguenti.

## **Art. 2 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI IN CAPO ALLA SOCIETA'**

La società SIV si impegna, attraverso la propria organizzazione ed, eventualmente, avvalendosi anche della collaborazione di Terzi Specialisti che operano sotto la sua diretta responsabilità, a svolgere le attività e le operazioni di seguito indicate:

### **§ 2.1 Conduzione e Manutenzione Ordinaria**

SIV sovrintenderà al mantenimento in esercizio del punto acqua mediante l'espletamento e coordinamento delle seguenti attività:

- Distribuzione gratuita di acqua liscia e gasata fredda;
- Mantenimento in perfetto stato igienico della struttura in tutti i suoi componenti , in particolare nelle zone atte al prelievo dell'acqua;
- Pulizia settimanale del gruppo di erogazione con prodotti appositi specificati nell'Allegato A con abbondante risciacquo dopo 10 minuti del gruppo prima della erogazione dell'acqua;
- Pulizia e disinfezione della vasca raccogli-gocce con frequenza quindicinale;
- Eliminazione periodica della polvere del condensatore con l'ausilio di aria compressa o di un pennello;
- Verifica periodica della carica della bombola del CO2 e della pressione esercizio del CO2;
- Controllo su posizionamento bombola CO2 lontano da fonti di Calore e

senza esposizione diretta ai raggi solari ;

- Sostituzione ogni 25000 litri o ogni tre mesi il filtro sedimenti da 20' ed il filtro a carbone attivo da 20';
- Sostituzione ogni 8.000 ore di funzionamento della lampada germicida a raggi UV-c;
- Sanificazione ogni 45 giorni l'intero impianto idraulico secondo le procedure indicate dal costruttore, con i prodotti adatti ed indicati allo scopo;
- Sanificazione dell'intero impianto idraulico in caso di fermo macchina superiore alle 48 ore;
- Sostituzione con periodicità semestrale dell'acqua contenuta nella vasca ghiaccio ;
- Controllo con periodicità semestrale della generale efficienza del compressore, termostato sonde livello, saturatore, pompa, agitatore, banco ghiaccio, filtrazione, lampada germicida.
- Pulizia con periodicità semestrale del quarzo del sistema ultravioletto da possibili incrostazioni o opacità;
- Altri controlli e prescrizioni previsti dal Piano di autocontrollo.

## § 2.2 Controlli della qualità dell'Acqua

Siv si obbliga a predisporre un piano di campionamento dell'acqua erogata dal distributore, con punto di prelievo dall'erogatore del liquido refrigerato non addizionato con CO2.

Siv, dovrà programmare nell'arco dell'anno almeno 2 analisi (di autocontrollo)

I campionamenti dovranno riguardare i seguenti parametri

Conta microorganismi vitali a 22°



Conta microorganismi vitali a 37°

Conta batteri Coliformi

Conta Escherichia Coli

Conta Enterococchi intestinali

Conta Pseudomonas aeruginosa;

Colore;

Odore;

Sapore;

Torbidità:

Enterococchi;

Torbidità ;

Ammonio.

SIV si obbliga al ripristino da non conformità microbiologica o chimica entro giorni

10 giorni dall'esito dell'analisi da cui risulta la contaminazione.

### **§ 2.3 Gestione Amministrativa**

SIV effettuerà a proprio carico e spese tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali e quanto altro previsto dalle Leggi che regolano la materia, al fine di una corretta gestione dell'impianto stesso. ( Adeguamento Piano autocontrollo, Gestione dei registri previsti dal Manuale di autocontrollo, Registro direttive di lavoro, Registro manutenzioni , Registro irregolarità segnalazioni, Registro analisi acqua erogata)

La Società provvederà inoltre alla redazione, compilazione e presentazione della "segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) da parte del soggetto che assume la veste di Operatore del Settore Alimentare (OSA), per l'impianto relativamente ad ogni periodo di attività comprensiva di tutta la

documentazione richiesta a corredo da parte dei vari enti.

#### **§ 2.4 Personale, sicurezza, responsabilità**

Il personale di SIV o dalla stessa incaricato, addetto alla manutenzione dell'impianto deve essere in possesso delle abilitazioni professionali, necessarie, in relazione al tipo di punto acqua;

SIV si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nelle località.

SIV nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti redatti e previsti in conformità al D.Lgs. 81/2008.

SIV pertanto farà osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi, tutte le norme di cui sopra e prenderà inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza.

La società SIV dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto.

SIV, inoltre, in qualità di gestore e manutentore del punto acqua, poiché l'attività di distribuzione automatica di acqua si configura come somministrazione di bevande come previsto dalla Circolare del Ministero della salute nr. 4283 del



17.02.2011, assumerà il ruolo di OSA (Operatore del settore Alimentare )  
garantendo la sicurezza igienica della bevanda rispettando tutte le leggi di settore, in  
particolare il Regolamento CE 852/2004. L'assunzione di responsabilità nel ruolo di  
OSA manleva il Comune da ogni responsabilità conseguente all'esercizio del punto  
acqua oggetto di affidamento.

### **Art. 3 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI IN CAPO AL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

b) consegnare a SIV copia di ogni documentazione tecnico-amministrativa in  
possesso del Comune e idonea a consentire la gestione del punto acqua (manuale di  
autocontrollo, libretti di uso e manutenzione degli impianti, etc.);

c) sostenere a proprio carico, ove suggerito e proposto da SIV, eventuali  
interventi di manutenzione straordinaria e/o di sostituzione di componenti del Punto  
Acqua;

g) provvedere al regolare pagamento del canone per il servizio secondo le  
modalità e frequenze previste al successivo art.7;

### **Art. 4 DURATA**

Il presente contratto di servizio decorre dal 1/1/2022 e avrà termine il 31/12/2026,  
per una durata complessiva di 5 anni.

### **Art. 5 CONTROLLI**

La società SIV riconosce al Comune il diritto di controllare direttamente o  
mediante terzi incaricati la qualità di materiali impiegati, la natura e le modalità  
delle prestazioni. Qualora in tali controlli si riscontrino che i materiali adoperati o i  
metodi utilizzati non presentano i requisiti previsti, il Comune ne ordinerà la  
sostituzione o la modifica per iscritto, qualora possibile. Diversamente, redigerà, in  
contraddittorio con SIV, verbale delle difformità riscontrate, con le eventuali

contro osservazioni del rappresentante di SIV. Qualora il Comune o suo incaricato accerti che il programma delle prestazioni non può dare le dovute garanzie, ha facoltà di richiedere alla società che sia opportunamente variato.

#### **Art. 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Qualora nel corso di validità del presente contratto si verificano delle esigenze di manutenzione straordinaria le parti si comporteranno come segue:

a) SIV srl fornirà al Comune, mediante la stesura di una relazione tecnica, computo metrico o altra documentazione, idonea preventivazione per la manutenzione straordinaria ritenuta necessaria;

b) Il Comune una volta ricevuta la proposta economica relativa all'intervento avrà la facoltà di:

b1) Accettare formalmente la proposta, stanziando mediante idonea determinazione da parte del responsabile, le risorse finanziarie necessarie all'intervento a favore di SIV;

b2) Non accettare la proposta; In tal caso SIV sarà esonerata da eventuali responsabilità conseguenti alla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria;

#### **Art. 7 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI, PAGAMENTI E**

##### **ADEGUAMENTI**

A fronte delle prestazioni effettuate da parte di SIV con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, e' previsto un canone annuo di €. **2.600,00** oltre Iva di legge, da pagare in due rate semestrali entro il 31.7 dell'anno di competenza ed entro il 31.1.dell'anno successivo ;

#### **Art. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto salvo espressa autorizzazione da parte del



Comune di Malonno.

**Art. 9 RISOLUZIONE ANTICIPATA**

E' facoltà di entrambe le parti risolvere anticipatamente il presente contratto di servizio mediante formale comunicazione PEC alla controparte, con preavviso di mesi 6 rispetto al 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 1/1/2023

**Art. 10 FORO**

Tutte le controversie derivanti dall' esecuzione del contratto, qualora non risolvibili in via bonaria, sono devolute all' autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia.

**Art. 11 TRACCIABILITA'**

Il presente contratto di servizio , trattandosi di affidamento in house, è escluso dagli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge nr. 136/2010 come chiarito dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione nr.11/2011 aggiornata con delibera ANAC nr. 556/2017.

**SIV** assume a proprio carico, pena la risoluzione del presente contratto, l'obbligo di osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Malonno pubblicati sul sito internet istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione di 1° livello "Disposizioni generali" sotto-sezione di 2° livello "Atti Generali".

SIV S.r.l dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. 30 gennaio 2014 -n. X/1299 e pubblicato sul B.U.R.L.

Serie Ordinaria nr. 6 del 3.2.2014, a cui si rimanda, e di accettarne incondizionatamente il contenuto.

Per il presente contratto non è richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 lett. a) del D.Lgs. nr. 159/2011 e s.m.i..

**Art. 12 NORME FINALI**

Il presente atto sarà sottoposto a *registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto* e le relative spese saranno a carico della società SIV SRL.

il Comune di .....

Sig. ....FIRMATO DIGITALMETE

Siv S.r.l.


Sig. FIRMATO DIGITALMENTE



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gregorini Dott. Fabio



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno - 5 NOV. 2021 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO - 5 NOV. 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
**IL MESSO / U.P.L.**  
Angelini Gianfranco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

Addì \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE